

In vigore il nuovo codice degli appalti

# Quali opportunità per le aziende Green?

di Paolo Fabbri

L'entrata in vigore del **nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)** ha modificato il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, con ricadute potenzialmente molto positive per quelle aziende che hanno deciso di caratterizzarsi sul mercato per l'ecologicità della propria offerta. Infatti si può affermare con sicurezza che **la nuova norma riconosce il Green Public Procurement (GPP)<sup>1</sup> come uno degli strumenti cardine della green economy.**

In particolare, l'art.34 del codice stabilisce l'obbligo di applicare in maniera integrale le "specifiche tecniche di base" e le "condizioni di esecuzione contrattuali" dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)<sup>2</sup>** riguardanti quegli approvvigionamenti legati strettamente ai consumi di energia e quindi alle emissioni di gas climalteranti (in particolare la CO<sub>2</sub>). Sono esplicitamente elencati i CAM relativi a edilizia, attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, servizi energetici per gli edifici e gli apparati per la pubblica illuminazione. L'obbligo scende ad almeno il 50% del valore economico di ogni singolo appalto per tutti gli altri CAM. Relativamente ai CAM sui servizi di ristorazione collettiva l'articolo non

è molto chiaro, tanto che si prevede la possibilità - solo per questo tipo di approvvigionamento - di ridurre la soglia minima del 50%.

In linea generale comunque **il limite minimo di applicazione dei CAM del 50% del valore dell'appalto non è di facile attuazione** soprattutto nelle gare relative a servizi o lavori. Per tale ragione il **Decreto del Ministro dell'Ambiente (DM 24 maggio 2016, n. 131)** oltre a stabilire un progressivo aumento della percentuale di applicazione dei CAM nei prossimi anni, **invita a raggiungere fin da ora la percentuale del 100% nei servizi di pulizia, di gestione del verde pubblico e di gestione dei rifiuti urbani.**

L'art. 93 attribuisce il diritto agli operatori economici certificati (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, UNI CEI EN ISO 5000 UNI CEI 11352), registrati EMAS o che offrano prodotti Ecolabel UE di ridurre in modo considerevole la fideiussione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle gare d'appalto, contribuendo a mitigare il fabbisogno finanziario delle imprese.

**L'art. 95** si riferisce all'offerta economicamente più vantaggiosa riconosciuta come criterio principale di valutazione delle offerte. L'articolo infatti limita ed elenca i casi in cui una stazione appaltante può ricorrere a



#  
**Paolo Fabbri**

Paolo Fabbri è tra i maggiori esperti italiani di Green Procurement: responsabile del progetto 400 ore GPP, ha tenuto numerosi corsi di formazione, elaborato manuali operativi, realizzato analisi dello stato dell'arte degli acquisti verdi negli Enti Pubblici e in Aziende private, indagini sui fornitori abituali. Supporta il personale addetto nell'implementazione di gare d'appalto pubbliche e selezione di fornitori con criteri di preferibilità ambientale. In questi ambiti, ha collaborato in decine di progetti pubblici per Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, con imprese, Università, enti di formazione professionale, Camere di Commercio e numerose aziende produttrici o distributrici di prodotti ecologici. È socio fondatore e presidente di Punto 3 - Progetti per lo sviluppo sostenibile [paolo@punto3.info](mailto:paolo@punto3.info) [www.punto3.info](http://www.punto3.info)

▶ **Seguimi anche su**  
[www.theprocurement.it](http://www.theprocurement.it)



**Video**  
• Il vendor rating sostenibile

**punto3**  
progetti per lo sviluppo sostenibile



una valutazione puramente economica delle offerte (prezzo più basso) e stabilisce chiaramente, al contempo, che **non dovranno essere valutati al prezzo più basso i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera<sup>3</sup>** (come il servizio di pulizia, la ristorazione collettiva, la gestione dei rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, ecc).

L'art. 95, al comma 6, elenca alcuni dei criteri che possono essere utilizzati come **criteri premianti** dell'offerta tra cui:

- **la qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, rating di legalità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;
- **il possesso di un marchio Ecolabel UE** in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- **la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra** associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione CE n. 2013/179/UE. Nell'art. 96 viene introdotta la **possibilità di valutare le offerte sulla**

comprende i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: costi relativi all'acquisizione, all'utilizzo, al consumo di energia e altre risorse, i costi di manutenzione, quelli relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio, i costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato.

Per la concreta applicazione del criterio di valutazione delle offerte, per certi versi "rivoluzionario", è necessaria una standardizzazione delle metodologie di valutazione del costo del ciclo di vita;

a tal proposito l'Unione Europea sta elaborando un toolkit di valutazione dei principali approvvigionamenti pubblici. Partendo dall'analisi di queste novità normative, la cui applicazione è demandata all'emanazione di decreti attuativi da parte dell'ANAC<sup>4</sup>, si può affermare che **gli acquisti della pubblica amministrazione potranno divenire uno strumento fondamentale per favorire la transizione a una "economia verde" efficiente e competitiva.** ■

<sup>1</sup> "[...] l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

<sup>2</sup> Documenti, adottati con Decreto Ministeriale, contenenti "considerazioni ambientali" collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare ambientalmente gli approvvigionamenti pubblici.

<sup>3</sup> I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% dell'importo totale del contratto.

<sup>4</sup> Autorità Nazionale Anticorruzione [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

